Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 20 ottobre 1925** — **Numero 244**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria [illegible]chera.* Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

I Regi decreti nn. 1736 e 1737 concernenti rispettivamente disposizioni circa la dispensa dal rancio dei militari di truppa, e il trattamento economico di soldati assunti in funzioni di carabinieri aggiunti, pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » del 17 ottobre 1925, n. 242, vennero, nella « Gazzetta » stessa, indicati come Regi decreti-legge, mentre debbono considerarsi come decreti ordinari.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2031.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1757.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26, e conseguente diminuzione di stanziamento in quello delle finanze, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio 1925, n. 617, e 11 giugno 1925, n. 869;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 8 (variata la denominazione). — Telegrammi da spedirsi all'estero - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (spesa obbligatoria).

Cap. n. 69. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . L. 40,000

Cap. n. 79 (modificata la denominazione). — Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio di vetture, carri automobili e natanti in genere - Spese accessorie - Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti. (R. decreto 13 luglio 1922, numero 1136. e decreto del Ministro per l'interno 17 aprile 1925).

Cap. n. 85 (modificata la denominazione). — Casermaggio per i Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, per la Scuola tecnica di polizia ed arredamento degli uffici dei Comandi di gruppo di legione carabinieri Reali - Indennità d'alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati dell'arma dei Reali carabinieri ammogliati (art. 3 del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2379).

Cap. n. 116-*bis* (nuovo). — Spese per la visita in Italia di Commissioni sanitarie estere . . . » 50,000

L. 90,000

In diminuzione:

Cap. n. 54. — Provvedimenti profilattici in casi di endemie, ecc. . . . . L. 25,000

Cap. n. 94. — Spese per l'esecuzione di provvedimenti, ecc. . . . . » 40,000

L. 65,000

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo n. 326: « Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, è diminuito della somma di L. 25,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 86. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2032.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1729.

Suddivisione in reparti delle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi a seconda della classe cui appartengono.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, che approvò il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il R. decreto 16 maggio 1909, n. 341, che approvò il regolamento speciale per il personale postale telegrafico;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1865, che demanda agli organi provinciali determinate attribuzioni dell'Amministrazione centrale postale telegrafica;

Visti i pareri del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, secondo la classe cui appartengono, si suddividono nei reparti seguenti:

DIREZIONE DI		
1ª CLASSE	2ª CLASSE	3ª CLASSE
1 Ispezione	Ispezione	Ispezione
2. Segreteria (personale ed affari generali)	Segreteria ed amministrazione postale	Amministrazione postale e telegrafica
3. Amministrazione postale	Amministrazione telegrafica	Ragioneria
4. Amministrazione telegrafica	Ragioneria	
5 Ragioneria		

Nelle Direzioni di 3ª classe la segreteria è retta personalmente dal direttore provinciale.

Le indicate suddivisioni, ove le esigenze del servizio lo permettano, possono — per decreto Ministeriale, inteso il Consiglio di amministrazione — essere modificate con opportuni aggruppamenti.

Alle ispezioni ed ai reparti delle Direzioni di minore importanza può essere applicato il solo titolare.

Art. 2.

Le Direzioni di 1ª e di 2ª classe sono normalmente rette da funzionari del grado 6° (capi divisione), quelle di 3ª classe da funzionari del grado 7° (capi sezione) del ruolo del gruppo *A*. Alla titolarità delle Direzioni provinciali di 3ª classe possono essere applicati anche funzionari del grado 8° (consiglieri).

In deroga alle disposizioni di cui sopra si può preporre alle Direzioni di qualsiasi classe funzionari del gruppo *A*, senza riguardo al grado, inteso il Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Alla titolarità del primo reparto sono applicati funzionari del gruppo *A* di grado preferibilmente superiore a quello dei capi degli altri reparti.

Questi ultimi sono retti da funzionari dei gradi 8° e 9° del gruppo *A* e, nelle Direzioni di 3ª classe, anche da funzionari del grado 10° del medesimo gruppo.

A capo delle ragionerie sono normalmente preposti funzionari del ruolo del gruppo *B* e di grado adeguato alla importanza del reparto.

Gli ispettori aggiunti sono scelti tra funzionari dei gradi 8° e 9° del ruolo del gruppo *A* ed eccezionalmente fra quelli del grado 10° del medesimo gruppo.

Art. 4.

Alle Ispezioni di Roma, Torino, Milano, Verona, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Bari possono essere aggregati funzionari del ruolo del gruppo *A* con la qualifica di ispettori del movimento.

Essi gerarchicamente dipendono dall'ispettore provinciale capo e le loro attribuzioni verranno stabilite con decreto Ministeriale, che disciplinerà la vigilanza sui servizi del movimento.

Nelle località dove manchino ispettori del movimento, le relative funzioni sono esercitate dagli ispettori provinciali.

Questi e gli ispettori del movimento sono coadiuvati, dove esistono, dai dipendenti capilinea e verificatori.

Art. 5.

I Circoli delle costruzioni sono retti, secondo l'importanza, da funzionari dei gradi 6°, 7°, 8° del ruolo del gruppo *A*.

I direttori aggiunti sono scelti tra i funzionari dei gradi 8° e 9° ed eccezionalmente del grado 10° del gruppo anzidetto.

Art. 6.

Agli uffici postali di stazione ed agli uffici telegrafici di Roma e Milano sono preposti funzionari del grado 7° del ruolo del gruppo *A*.

Gli altri uffici di stazione o telegrafici, quelli di confine, di dogana, di porto, dei conti correnti e gli uffici principali postali telegrafici, i quali non siano in sede di Direzione, sono retti, secondo l'importanza, normalmente da funzionari di grado 8°, 9° o 10° del ruolo del gruppo *A*.

Agli uffici di cassa provinciale sono preposti funzionari del ruolo del gruppo *B*; agli uffici interni delle Direzioni preferibilmente funzionari del gruppo *A*; in difetto di essi, del gruppo *B* ed eccezionalmente del grado 9° del gruppo *C*.

Le funzioni speciali o tecniche, secondo la natura e l'importanza possono essere affidate a funzionari dei ruoli dei gruppi *A* e *B* ed anche del grado 9° del gruppo *C*.

Art. 7.

I direttori provinciali sono responsabili dei servizi postali telegrafici della rispettiva Provincia, salvo per la parte che è di competenza dei direttori dei Circoli delle costruzioni.

Art. 8.

Gli ispettori dipendono dai direttori, ai quali riferiscono per gli incarichi ricevuti.

Essi debbono uniformarsi alle disposizioni del direttore; nei casi in cui un ritardo a disporre possa compromettere il servizio o cagionare danno, hanno facoltà di provvedere, informandone subito il direttore ed attenendosi poi agli ordini, che aventualmente fossero impartiti.

Le relazioni degli ispettori, nei casi di inchieste, sono proseguite al Ministero con rapporto del direttore provinciale, il quale dovrà esporvi i provvedimenti adottati e le eventuali proposte.

Art. 9.

Nelle Direzioni di 1ª e 2ª classe il capo del 2° reparto è incaricato della custodia di una delle chiavi della cassa di deposito e controlla i valori in essa contenuti.

Art. 10.

Il direttore provinciale — in caso di impedimento o di assenza — è surrogato dal più anziano capo reparto del ruolo del gruppo *A*.

Art. 11.

Gli uffici, nei quali ogni Direzione provinciale è suddivisa risultano dallo allegato quadro che, d'ordine Nostro, sarà firmato dal Nostro Ministro Segretario di Stato proponente.

Essi possono essere modificati con decreto del Ministro, in ragione delle esigenze del servizio e delle ubicazioni dei locali, con opportuni aggruppamenti o ripartizioni.

Art. 12.

Fino alla emanazione del nuovo regolamento sono mantenute, in quanto non siano incompatibili con la legislazione successiva e con le norme del presente decreto, le attribuzioni del personale, dei reparti e degli uffici principali e speciali, stabilite dai regolamenti approvati coi Regi decreti 14 ottobre 1906, n. 546. e 16 maggio 1909, n. 341, e successive modificazioni, dal R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1865, e dai relativi decreti e circolari Ministeriali di applicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 58. — GRANATA.

Quadro dimostrativo delle suddivisioni delle Direzioni provinciali delle poste e telegrafi in reparti ed uffici.

Numero	PROVINCIA	Reparti 1°	2°	3°	4°	5°	Cassa vaglia risparmi	Cassa	Deposito carte-valori	Vaglia	Risparmi
1	Alessandria	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
2	Ancona	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
3	Aquila	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—
4	Arezzo	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
5	Ascoli Piceno	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
6	Avellino	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—
7	Bari	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
8	Belluno	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
9	Benevento	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
10	Bergamo	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
11	Bologna	1	1	1	1	1	—	1	—	1	1
12	Brescia	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
13	Cagliari	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
14	Caltanissetta	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
15	Campobasso	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
16	Caserta	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
17	Catania	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
18	Catanzaro	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
19	Chieti	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
20	Como	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
21	Cosenza	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
22	Cremona	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
23	Cuneo	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
24	Ferrara	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
25	Firenze	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—

Numero	PROVINCIA	Vaglia e risparmi	Arrivi, partenze	Distribuzione	Raccomandate	Corrispondenze	Pacchi	Pacchi domicilio	Pacchi ferrovia	Ferrovia	Porto	Dogana	Corrispondenza e pacchi	Economato e magazzino	Arrivi e distribuzione	Raccomandate e arrivi	Partenze	Distribuzione portalettere	Espressi centro	Raccomandate accettazione	Conti correnti	Uffici telegrafici	Magazzino carte-valori
1	Alessandria	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Ancona	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
3	Aquila	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4	Arezzo	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
5	Ascoli Piceno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
6	Avellino	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
7	Bari	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
8	Belluno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Benevento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
10	Bergamo	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11	Bologna	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
12	Brescia	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
13	Cagliari	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
14	Caltanissetta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
15	Campobasso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
16	Caserta	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
17	Catania	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
18	Catanzaro	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
19	Chieti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20	Como	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Cosenza	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
22	Cremona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
23	Cuneo	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
24	Ferrara	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
25	Firenze	1	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—

Numero	PROVINCIA	Reparti 1°	2°	3°	4°	5°	Cassa vaglia risparmi	Cassa	Deposito carte-valori	Vaglia	Risparmi	Vaglia o risparmi	Arrivi, partenze	Distribuzione	Raccomandato	Corrispondenze	Pacchi	Pacchi domicilio	Pacchi ferrovia	Ferrovia	Porto	Dogana	Corrispondenza o pacchi	Economato e magazzino	Arrivi e distribuzione	Raccomandate e arrivi	Partenze	Distribuzione portalettere	Espressi centro	Raccomandate accettazione	Conti correnti	Uffici telegrafici	Magazzino carte-valori
26	Foggia	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
27	Forlì	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
28	Genova	1	1	1	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
29	Girgenti	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
30	Grosseto	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
31	Lecce	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
32	Livorno	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
33	Lucca	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
34	Macerata	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
35	Mantova	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
36	Massa Carrara	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
37	Messina	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
38	Milano	1	1	1	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	1	1	1	1	1	1	—	1	—
39	Modena	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
40	Napoli	1	1	1	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
41	Novara	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
42	Padova	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
43	Palermo	1	1	1	1	1	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
44	Parma	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
45	Pavia	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
46	Perugia	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
47	Pesaro	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
48	Piacenza	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
49	Pisa	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
50	Porto Maurizio	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
51	Potenza	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—

Numero	PROVINCIA	Reparti 1°	2°	3°	4°	5°	Cassa vaglia risparmi	Cassa	Deposito carte-valori	Vaglia	Risparmi
52	Ravenna	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
53	Reggio Calabria	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—
54	Reggio Emilia	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
55	Roma	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1
56	Rovigo	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
57	Salerno	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
58	Sassari	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
59	Siena	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
60	Siracusa	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—
61	Spezia	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
62	Sondrio	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
63	Taranto	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
64	Teramo	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
65	Torino	1	1	1	1	1	—	1	—	1	1
66	Trapani	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
67	Trento	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—
68	Treviso	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
69	Trieste	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—
70	Udine	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
71	Venezia	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—
72	Verona	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
73	Vicenza	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
74	Zara	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	SOMME	74	74	73	36	11	33	41	2	7	7

Numero	PROVINCIA	Vaglia e risparmi	Arrivi, partenze	Distribuzione	Raccomandate	Corrispondenze	Pacchi	Pacchi domicilio	Pacchi ferrovia	Ferrovia	Porto	Dogana	Corrispondenze e pacchi	Economato e magazzino	Arrivi e distribuzione	Raccomandate e arrivi	Partenze	Distribuzione portalettere	Espressi centro	Raccomandate accettazione	Conti correnti	Uffici telegrafici	Magazzino carte-valori
52	Ravenna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
53	Reggio Calabria	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
54	Reggio Emilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
55	Roma	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1
56	Rovigo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
57	Salerno	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
58	Sassari	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
59	Siena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
60	Siracusa	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
61	Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
62	Sondrio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
63	Taranto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
64	Teramo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
65	Torino	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
66	Trapani	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
67	Trento	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
68	Treviso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
69	Trieste	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
70	Udine	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
71	Venezia	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
72	Verona	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
73	Vicenza	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
74	Zara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	SOMME	34	7	4	11	18	18	6	6	30	4	5	51	73	1	1	1	1	1	1	4	74	2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1925.

Competenza ed attribuzioni degli organi provinciali per quanto riguarda i servizi del movimento delle corrispondenze e dei pacchi postali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 25 aprile 1925, n. 520;

Visto l'art. 4 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1729, relativo al nuovo ordinamento provinciale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Occorrendo disciplinare la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali per quanto riguarda i servizi del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e per i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

L'organizzazione dei servizi del movimento (raccolta, smistamento, avviamento e circolazione) delle corrispondenze e dei pacchi postali nelle Provincie e la vigilanza sul loro funzionamento, sono devolute alle Direzioni provinciali, che vi adempiono secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

I direttori provinciali sono direttamente responsabili, di fronte all'Amministrazione, della regolare esecuzione dei servizi suddetti, sul cui andamento - in tutte le loro parti - invigilano per mezzo degli ispettori, capilinea e verificatori, i quali tutti debbono deferire agli ordini all'uopo impartiti dal direttore, ed anche agire di iniziativa ogni qualvolta le esigenze del servizio lo richiedano, partecipando sollecitamente al direttore medesimo i provvedimenti adottati.

Art. 3.

Il direttore provinciale deve personalmente, con adeguata frequenza, assistere al materiale andamento del servizio negli uffici di movimento del capoluogo, per assicurarsi del regolare e tempestivo istradamento delle corrispondenze e dei pacchi in partenza nonchè del regolare e completo smistamento degli oggetti in arrivo in relazione alle distribuzioni ed alle uscite dei portalettere e dei portapacchi.

Presso il competente reparto della Direzione, deve accertarsi se vengano debitamente e sollecitamente eseguiti:

a) l'esame e la trattazione dei rapporti e dei verbali mod. 13 relativi ad irregolarità nella formazione, nello scambio, e nella circolazione dei dispacci;

b) la verifica dei rapporti mod. 38 compilati dai capiturno degli ambulanti e natanti e dai messaggeri;

c) la revisione dei verbali mod. 41 relativi a disguidi delle corrispondenze e dei pacchi;

e se si procede senza indugio alle contestazioni ed agli altri provvedimenti intesi a reprimere le mancanze ed eliminare le irregolarità denunziate.

Le mancanze rilevate a carico degli uffici della Provincia debbono essere elencate, ufficio per ufficio, in apposita rubrica alfabetica che il direttore deve consultare con frequenza, per conoscere con facilità in qual modo il servizio proceda nei vari uffici, e provvedere adeguatamente a carico dei responsabili e specialmente dei recidivi.

Infine, egli deve esaminare personalmente le relazioni 112-*F* e 112-*G* ed i rapporti comunque compilati in occasione di visite eseguite agli uffici di movimento ed ai servizi viaggianti, prima di farne l'invio alla Direzione generale (Servizio IV).

Art. 4.

Spetta alla Direzione provinciale di attuare, modificare e sopprimere i dispacci esclusivamente scambiati tra gli uffici stabili della Provincia e che non transitino per gli ambulanti e natanti che ne atraversano il territorio; di compilare i modelli 36 dei servizi di procacciato, tenendone sempre aggiornata la relativa collezione; di tenere altresì al completo le collezioni dei modelli 37 e 37-*E* e dei fascicoli modelli 88, 276 e 277, aggiornandoli volta a volta con le indicazioni fornite dalla Direzione generale e dalle « Sezioni tecniche del movimento » di cui all'art. 7.

Debbono altresì tenere in corrente, con le successive variazioni, il prontuario dei sevizi viaggianti, quello dei procacciati, l'elenco dei dispacci, le carte geografiche ed i grafici delle linee e vie di comunicazione forniti dalla Direzione generale.

Art. 5.

Gli ispettori provinciali sono incaricati:

a) di assistere, colla maggiore frequenza possibile, in sede e negli altri uffici della Provincia, tutte le volte che vi si recano in visita, alle operazioni che riguardano la raccolta, lo smistamento e l'istradamento delle corrispondenze e dei pacchi; la formazione, la spedizione, il ricevimento e l'apertura dei dispacci, nonchè la formazione ed il ricevimento delle spedizioni dei pacchi;

b) di eseguire le visite periodiche e straordinarie agli uffici stabili di movimento della Provincia (di ferrovia, di porto, di confine, di arrivi e partenze), alle sezioni degli ambulanti e dei natanti ed ai turni di messaggeri della Provincia stessa - per tutto o per parte del percorso secondo i casi - nonchè quelle occasionali ai servizi viaggianti dipendenti da altre Provincie e che transitano per il territorio della propria, in occasione di viaggi da e per gli uffici dipendenti;

c) di presenziare alle prove di abilitazione degli aspiranti alle mansioni di messaggero e di commesso di ambulante per essere iscritti nelle riserve del personale viaggiante.

Nelle visite periodiche ai propri servizi compilano gli speciali modelli 112-*F* (per gli uffici) e 112-*G* (per i servizi viaggianti), corredandoli dei verbali modelli 13 e 41 relativi alle irregolarità rilevate a carico degli uffici dei servizi e dei procacci e scambisti della Provincia e degli agenti e dei servizi ferroviari. I verbali mod. 13 e 41 a carico di uffici, servizi e procacci di altre Provincie, sono invece spediti alle Direzioni provinciali interessate, trascrivendone per memoria i numeri e l'oggetto sui predetti modelli 112-*F* e 112-*G*.

Nelle visite straordinarie ai propri servizi ed in quelle occasionali a servizi di altre Direzioni, si compilano brevi rapporti riassuntivi, sempre corredati degli eventuali modelli 13 e 41 da trasmettere alla propria Direzione, e con le indicazioni per memoria degli altri verbali spediti alle Direzioni interessate.

In tutte le visite i signori ispettori devono portare una particolare attenzione sul movimento dei dispacci, esaminando se vi sieno dispacci utili da attuare od inutili o poco utili da sopprimere; se il loro istradamento è razionale rispetto agli orari ed alle comunicazioni usufruite o meglio utilizzabili; se la formazione, il trasporto e le consegne dei medesimi si operano nei modi prescritti dalle istruzioni; se gli scambi e i trasbordi nelle stazioni avvengono sollecitamente e regolarmente, o se e quali inconvenienti si verificano; se le corrispondenze ed i pacchi sono regolarmente avviati

secondo le istruzioni esistenti presso ogni ufficio o servizio; se il personale ha attitudine e capacità al servizio disimpegnato.

Nelle visite ai servizi viaggianti deve essere accertato se si trasportano oggetti estranei al servizio in frode alle tasse postali od ai diritti della Ferrovia, se i documenti di viaggio sono in regola e se le istruzioni di avviamento sono tenute al corrente.

Negli uffici stabili, oltre ad accertare se i registri del movimento dei dispacci e le istruzioni di avviamento si mantengono aggiornati, deve anche essere esaminato se esistono i quadri grafici e gli estratti delle istruzioni di avviamento dei singoli stradali, nonchè gli elenchi alfabetici delle località che sono servite da ciascuno di essi, con l'indicazione dei dispacci in cui le relative corrispondenze vengono incluse.

Negli uffici e servizi che corrispondono con l'estero deve essere portato uno speciale esame sul modo come si compiono le operazioni relative alla formazione, al ricevimento ed alla apertura dei dispacci ed alla loro custodia.

Le visite periodiche sono disposte dalla Direzione generale; quelle straordinarie dal direttore provinciale, od eseguite di iniziativa — come quelle occasionali ai servizi di altre Provincie — in occasione di viaggi da e per gli uffici dipendenti.

Art. 6.

Spetta altresì agli ispettori provinciali:

a) la sorveglianza sulla circolazione dei sacchi e sulla tenuta delle scritture relative al movimento dei sacchi da e per l'estero;

b) l'assistenza al trasporto, al ricevimento ed al transito dei pieghi del Tesoro e del Debito pubblico;

c) il controllo sull'osservanza dell'orario preparatorio e sulla resa delle prestazioni complementari da parte del personale viaggiante;

d) la vigilanza sull'impostazione e sulla spedizione dei giornali in conto corrente.

Inoltre quando si verificano interruzioni sulle linee ferroviarie, tramviarie e di procacciato ed altre anormalità nel movimento dei treni e degli altri mezzi di trasporto, gli ispettori devono recarsi sollecitamente sul luogo per provvedere, con tutti i mezzi suggeriti dalle circostanze, al più opportuno ristabilimento delle comunicazioni postali.

Art. 7.

Presso le Direzioni di Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Trieste, sono istituite speciali « Sezioni tecniche del movimento » aggregate alle rispettive Ispezioni, delle quali formano parte integrante e la cui giurisdizione, per i compiti indicati nella seconda parte dell'articolo seguente, si estende alle Provincie limitrofe e viciniori per ciascuna riportate nel prospetto allegato *A*.

A tali Sezioni sono preposti funzionari di grado non inferiore al 9° del gruppo *A*, scelti e nominati dal direttore generale dando la preferenza a coloro che abbiano prestato servizio negli uffici stazione o sugli ambulanti, e che prendono la qualifica di *ispettore tecnico del movimento*.

Art. 8.

Agli ispettori tecnici del movimento sono affidate le seguenti attribuzioni:

1° *nella Provincia dove risiedono*: sostituiscono, di regola, gli ispettori provinciali, nei compiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6, più particolarmente attinenti ai servizi viaggianti ed agli uffici di stazione, di porto e di confine.

I direttori provinciali, tuttavia, possono affidare i compiti medesimi anche agli altri ispettori della Provincia tutte le volte che lo ritengano necessario; e, comunque, questi ultimi sono sempre tenuti ad eseguire le visite straordinarie ed occasionali rispettivamente ai servizi viaggianti della propria e delle altre Provincie, di cui al comma *b*) dell'art. 5;

2° *per tutte le Provincie della giurisdizione*:

a) regolano il movimento dei dispacci da e per gli uffici di stazione e da e per gli ambulanti od in transito su questi, tenendo sempre al completo le collezioni dei modelli 37 degli uffici e dei modelli 37-*E* dei servizi viaggianti. A tale scopo chiedono alle Direzioni interessate le attuazioni, modificazioni e soppressioni di dispacci ritenute necessarie, mentre le Direzioni medesime devono sentire il loro parere quando stimino opportuno di fare esse le proposte del genere, e comunicare tutte le altre fatte dai propri ispettori e capilinea ed eventualmente le stesse relazioni 112-*F* e 112-*G* compilate in occasione delle visite da essi eseguite;

b) compilano e trasmettono alle Direzioni interessate le istruzioni di avviamento delle corrispondenze e dei pacchi e le succesive variazioni per tutti gli uffici principali e per gli ambulanti e natanti delle rispettive Provincie, conservando sempre aggiornate le collezioni dei relativi fascicoli 83, 276 e 277;

c) eseguono gli studi preliminari che ad essi venissero eventualmente affidati dalla Direzione generale e dalla propria o dalle altre Direzioni, o che essi dovessero ritenere opportuno eseguire di iniziativa, per la istituzione di nuovi servizi viaggianti, o la trasformazione o la soppressione di quelli esistenti;

d) eseguono le visite sui servizi viaggianti di altre Provincie che ad essi venissero ordinate dalla Direzione generale o richieste dalle Direzioni provinciali interessate;

e) presiedono le Commissioni degli esami di abilitazioni degli impiegati che debbono essere ammessi nei ruoli della riserva dei servizi viaggianti, e fanno parte di diritto di quelle nominate dalla Direzione generale per le prove finali delle scuole di avviamento;

f) sorvegliano lo svolgimento dei corsi di insegnamento nelle scuole suddette, rendendosi conto della capacità e della idoneità degli istruttori, nonchè del profitto degli allievi, riferendone volta a volta alla Direzione provinciale interessata.

Art. 9.

Per la sollecita trattazione delle pratiche relative ai compiti di cui alla seconda parte dell'articolo precedente, il direttore provinciale può delegare la propria firma all'ispettore tecnico del movimento per i carteggi scambiati con altre Direzioni ed anche con la Direzione generale quando si riferiscano a servizi di altre Provincie, mentre quelli relativi ai servizi della Provincia devono sempre essere firmati dal direttore medesimo.

Art. 10.

Nelle sedi indicate nell'elenco allegato *B* sono aggregati alle Ispezioni e dove esistono « Sezioni tecniche del movimento » direttamente a queste ultime, speciali funzionari incaricati di coadiuvare gli ispettori nella sorveglianza dei servizi del movimento. Essi prendono la qualifica di « capilinea », sono scelti per concorso, secondo il programma dell'allegato *C*, tra i funzionari del gruppo *A*

di grado non inferiore al 10°, del gruppo *B* di grado non inferiore al 9°, ed eccezionalmente del gruppo *C* pure di grado non inferiore al 9° e vengono nominati con decreto Ministeriale.

Per essere ammessi al concorso i funzionari del gruppo *A* debbono avere prestato alla data che bandisce il concorso almeno tre anni di lodevole servizio negli uffici di movimento, e quelli degli altri gruppi devono avere viaggiato in turno fisso sugli ambulanti e natanti per almeno cinque anni. Tutti debbono avere conseguito nel biennio precedente almeno la qualifica di *distinto*.

Art. 11.

Le attribuzioni dei capilinea, in residenza, sono più particolarmente le seguenti:

a) assistere alle operazioni di apertura dei dispacci ed all'arrivo dei pacchi, per rilevare e contestare gli eventuali disguidi;

b) prevenire i disguidi di corrispondenze e di pacchi, verificando tempestivamente le spedizioni predisposte dagli impiegati;

c) curare che le operazioni di trasbordo fra treno e treno sieno eseguite con tutta sollecitudine e con le prescritte cautele;

d) presenziare al lavoro preparatorio degli ambulanti e dei messaggeri;

e) addestrare il personale addetto allo smistamento delle corrispondenze e dei pacchi impartendo le disposizioni di cui abbisogna;

f) fornire alle Amministrazioni dei giornali le opportune istruzioni affinchè la suddivisione e la spedizione dei periodici avvengano con le norme stabilite.

Fuori residenza i capilinea eseguono le visite periodiche e straordinarie ai servizi viaggianti della Provincia per l'intero o per un parziale percorso secondo gli ordini impartiti dal direttore provinciale o dall'ispettore da cui direttamente dipendono, nonchè i sopraluoghi nelle località ove si siano verificate interruzioni ferroviarie, tramviarie o di procacciato od altre anormalità nei servizi viaggianti; i quali sopraluoghi possono, in casi urgenti, essere fatti di iniziativa informandone sollecitamente la Direzione.

Possono altresì essere incaricati di recarsi negli uffici della Provincia, per addestrarne il personale al regolare istradamento delle corrispondenze e dei pacchi, e specialmente di quelli delle località dove si verificano periodiche o straordinarie affluenze di forestieri per ragioni di cura o climatiche o di speciali solennità.

Art. 12.

Nelle Provincie dove non esistono capilinea, l'incarico di coadiuvare gli ispettori nella sorveglianza dei servizi del movimento, è affidato ai verificatori che abbiano una speciale competenza in tali servizi, accertata con una prova di abilitazione, presenziata dall'ispettore tecnico della giurisdizione.

Essi sono a ciò espressamente autorizzati dalla Direzione generale (Servizio IV) ed attendono, di regola, ai compiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'articolo precedente. Possono però, quando essi abbiano precedentemente prestato servizio sugli ambulanti, essere anche incaricati di eseguire qualche visita ai servizi viaggianti di secondaria importanza della Provincia.

Art. 13.

In assenza degli ispettori, od in concorso con essi, i capilinea ed i verificatori sono incaricati di assistere alle operazioni di ricevimento o di consegna ed al transito dei pieghi del Tesoro e del Debito pubblico, nonchè al controllo dell'orario preparatorio da parte del personale viaggiante. Essi, inoltre, sono preferiti nella scelta degli istruttori per le scuole di avviamento.

Art. 14.

Le Direzioni provinciali sono tenute a trasmettere alla Direzione generale (Servizio IV) un rapporto mensile riassuntivo, sull'andamento dei servizi del movimento nella Provincia, indicando quali inconvenienti si sono verificati, i provvedimenti adottati e le proposte ritenute idonee per migliorare i servizi stessi.

Art. 15.

La Direzione generale deve accertare di frequente, a mezzo dei propri ispettori centrali tecnici, se e come il servizio del movimento sia curato in tutte le sue parti, tanto presso le Direzioni che presso gli uffici dipendenti e provvedere con la massima severità contro coloro che siano riconosciuti negligenti, o, comunque, non idonei ai compiti ad essi affidati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e pubblicato nel Bollettino dell'Amministrazione postale telegrafica.

Roma, addì 29 settembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

ALLEGATO A.

Elenco delle « Sezioni tecniche del movimento » e loro giurisdizione.

SEDE	Provincie che appartengono alla giurisdizione
Bari	Bari, Foggia, Lecce, Taranto.
Bologna	Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Mantova, Trento, Verona, Firenze, Lucca.
Milano	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio, Parma, Novara.
Napoli	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Campobasso, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
Palermo	Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani.
Roma	Roma, Aquila, Chieti, Teramo, Perugia, Arezzo, Grosseto, Livorno, Massa, Pisa, Siena, Cagliari, Sassari.
Torino	Alessandria, Cuneo, Torino, Genova, Imperia, Spezia, Piacenza.
Trieste	Belluno, Friuli, Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, Fiume, Pola, Trieste, Zara.

Il Ministro: CIANO.

ALLEGATO B.

Elenco delle Provincie presso le cui Ispezioni sono aggregati i « capilinea del movimento ».

Sede	Numero dei capilinea
Bologna	2 (due)
Cagliari	1 (uno)
Catania	1 (uno)
Como	1 (uno)
Firenze	1 (uno)
Genova	1 (uno)
Lecce	1 (uno)
Milano	3 (tre)
Napoli	2 (due)
Novara	1 (uno)
Pisa	1 (uno)
Roma	3 (tre)
Teramo (Castell. Adriatico)	1 (uno)
Torino	2 (due)
Venezia	1 (uno)
Verona	1 (uno)

Il Ministro: CIANO.

ALLEGATO C.

Programma per gli esami di concorso per il conferimento dei posti di « capilinea del movimento ».

Gli esami di concorso pel conferimento dei posti di « capilinea del movimento » consistono nello svolgimeto scritto di due temi compilati dal Ministero, come segue:

1° uno comune a tutti i candidati dello stesso concorso il cui svolgimento comprovi la conoscenza dei servizi della posta lettere e dei pacchi, e quella delle più importanti comunicazioni interne ed internazionali;

2° uno particolare per ciascuna sede messa a concorso, relativo alle comunicazioni ed ai servizi della Provincia, ed a quelli delle Provincie e delle zone che vi sono direttamente collegate.

Gli elaborati vengono esaminati da apposita Commissione nominata con decreto Ministeriale.

Il Ministro: CIANO.

Numero di pubblicazione 2033.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 settembre 1925, n. 1758.

Proroga del termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1925, n. 533, relativo alla revisione degli organici del personale dipendente dagli Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 16 aprile 1925, n. 533;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui al R. decreto 16 aprile 1925, n. 533, è prorogato di tre mesi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 87. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2034.

REGIO DECRETO 17 settembre 1925, n. 1754.

Modificazione della denominazione del Regio istituto per le industrie tessili di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° maggio 1925, n. 745, concernente l'ordinamento del Regio istituto per le industrie tessili di Napoli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto per le industrie tessili di Napoli assume la denominazione di Regio istituto nazionale per le industrie tessili di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 82. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2035.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 settembre 1925, n. 1756.

Modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per la riforma della legge comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 2° comma dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito col seguente:

« Quando sia necessario, il Prefetto ed il Sottoprefetto possono, secondo la rispettiva competenza, affidare provvisoriamente ad appositi Commissari la reggenza delle Amministrazioni provinciali, comunali o consorziali, salvo la rispettiva ratifica ai singoli provvedimenti adottati dai Commissari con i poteri del Consiglio. I provvedimenti, però, in ordine ai quali la legge richiede un'approvazione speciale, non divengono esecutivi, se, oltre la ratifica, non ricorre anche l'approvazione suddetta.

« La reggenza dei Commissari non può eccedere la durata di due mesi, quando sia in carica oltre la metà dei consiglieri assegnati alla Provincia o al Comune e dei membri dell'assemblea consorziale ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 85. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1925.
Istituzione di una Regia agenzia consolare ad Auch.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Auch, dipendente dal Regio consolato a Tolosa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1925.

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1925.
Separazione del patrimonio dell'ex comune di Valle San Felice da quello di Mori.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3251, il quale, aggregando il comune di Valle San Felice a quello di Mori, stabiliva che entro il termine di un mese dalla pubblicazione del decreto stesso le Amministrazioni dei detti Comuni avrebbero dovuto stabilire d'accordo le condizioni dell'unione ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, e che, in difetto di tali deliberazioni od in caso di dissenso, si sarebbe provveduto con decreto Ministeriale sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato;

Ritenuto che le Amministrazioni comunali di Valle San Felice e Mori non hanno ottemperato alle disposizioni del decreto stesso;

Sentita la Giunta provinciale amministrativa di Trento, la quale, in adunanza 14 marzo 1925, ha espresso parere che il patrimonio di Valle San Felice rimanga separato da quello di Mori;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Vista la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;

Decreta:

E' autorizzata la separazione del patrimonio dell'ex comune di Valle San Felice da quello di Mori.

Il Prefetto di Trento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 settembre 1925.

Il Ministro: FEDERZONI.

ORDINANZA MINISTERIALE 30 settembre 1925.
Importazione di caprini dall'Isola di Malta.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Riconosciuta la opportunità di consentire, con le dovute garanzie sanitarie ed a solo scopo di miglioramento zootecnico, la importazione nel Regno di animali caprini dall'Isola di Malta;

Veduta l'ordinanza Ministeriale 1° gennaio 1923;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione nel Regno di animali caprini provenienti dall'Isola di Malta può essere consentita a solo scopo di miglioramento zootecnico, ed esclusivamente attraverso il porto di Siracusa, alle seguenti condizioni:

a) che gli interessati ne facciano domanda, in carta bollata, al Ministero dell'interno, pel tramite della Prefettura di Siracusa, indicando il numero di caprini da importare ed il presumibile giorno di arrivo in quel porto. La domanda stessa dovrà inoltre dichiarare che l'importatore dispone, in Siracusa, di un locale riconosciuto idoneo dal veterinario provinciale, per ricoverare gli animali durante il prescritto periodo di osservazione di giorni otto, da computarsi dal quello dell'imbarco;

b) che gli animali siano scortati dal regolare certificato di sanità e origine, di cui all'art. 28 del vigente regolamento di polizia veterinaria;

c) che gli animali stessi siano riconosciuti sani alla visita del veterinario di porto e subiscano, con esito favorevole, l'accertamento siero-diagnostico nei riguardi del micrococco di Bruce.

Art. 2.

I caprini isolati ed i gruppi di caprini risultanti immuni alla siero-diagnosi, trascorso favorevolmente il periodo di

sosta di otto giorni di cui all'articolo precedente, saranno ammessi a libera pratica. I caprini riconosciuti infetti saranno invece abbattuti, e quelli sospetti di contaminazione, quando non siano abbattuti, saranno trattenuti in osservazione per almeno 20 giorni, trascorso il quale termine saranno sottoposti a nuovo accertamento siero-diagnostico.

Art. 3.

Le spese tutte inerenti alle operazioni di cui sopra, nonchè quelle che eventualmente si rendessero necessarie per l'adozione di altre misure profilattiche, saranno a carico degli interessati.

Art. 4.

Il Prefetto della provincia di Siracusa è incaricato della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1925.

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 15).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data della ricevuta: 23 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Barbieri Teresa fu Arturo, maritata Prina Francesco, per conto altrui — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 840, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 settembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Domanda di svincolo di cauzione della Società « Tiber » in Roma.

La Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Tiber », in liquidazione, con sede in Roma, in seguito all'avvenuto deposito presso la cancelleria del Tribunale di Roma del bilancio finale di liquidazione, ha inoltrato domanda di svincolo della cauzione costituita a garanzia degli assicurati diretti le cui polizze sono comprese nel portafoglio italiano.

Si invita chiunque abbia diritto ad opporsi a tale svincolo a far pervenire documentato ricorso al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private), entro il termine massimo di giorni venti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 9 ottobre 1925.

p. *Il Ministro*: G. CALAMANI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 218

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 17 ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	111 69	Belgio	114 06
Londra	119 975	Olanda	10 —
Svizzera	477 76	Pesos oro (argentino)	23 30
Spagna	358 50	Pesos carta (argent.)	10 25
Berlino	5 917	New-York	24 827
Vienna (Shilling)	3 53	Russia	128 —
Praga	74 —	Belgrado	44 60
Dollaro canadese	24 79	Budapest	0 035
Romania	11 90	Oro	479 04

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 50
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	47 15
	5.00 % netto	90 475
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 35

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 10 ottobre 1925, in Urago d'Oglio, provincia di Brescia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 12 ottobre 1925.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Fissazione dei giorni delle prove scritte degli esami per l'ammissione di 150 alunni agli impieghi del gruppo A nell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto 15 giugno 1925, col quale fu indetto un concorso per l'ammissione di 150 alunni agli impieghi del gruppo *A* nell'Amministrazione dell'interno;

Veduto il proprio decreto 4 ottobre 1925, col quale le prove scritte degli esami del concorso sopradetto che avrebbero dovuto aver luogo nel mese di ottobre 1925, furono rinviate a mese e giorni da stabilirsi con successivo decreto;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso per l'ammissione di n. 150 alunni agli impieghi del gruppo *A* nell'Amministrazione dell'interno avranno luogo nei giorni 16, 17, 19 e 20 novembre 1925, in Roma.

Il Prefetto capo dell'ufficio del personale dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 ottobre 1925.

Il Ministro: FEDERZONI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.